LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 21-bis l. 241/1990

Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio puo' contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci

Versione in vigore dal 8 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 17

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sul procedimento amministrativo
Estremi	Legge 7 agosto 1990, n. 241
Capo	IV-bis — Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. revoca e recesso
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-procedimento-amministrativo/art-21-bis-efficacia-del-provvedimento-limitativo-della-sfera-giuridica-dei

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it